CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA	
E CONTINUATIVA	
L'anno duemiladodici, il giorno del mese di	
TRA	
L'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, C.F. 91019760908,	
nella persona del Direttore, Ing. Mauro GARGIULO, ****** , domiciliato	
per la carica in La Maddalena (provincia di Olbia - Tempio), via Giulio	
Cesare, 7, di seguito denominato semplicemente "Committente",	
E	
La Dott.ssa Irene Maria Matilde GALANTE, ****** di seguito denominato	
"Collaboratore",	
Visto il piano degli interventi tecnico – scientifici PROGETTO SHARK LIFE	
AZIONI URGENTI DI CONSERVAZIONE DEI PESCI CARTILAGINEI NEI	
MARI ITALIANI;	
Visto il Progetto denominato SHARK LIFE - AZIONI URGENTI DI	
CONSERVAZIONE DEI PESCI CARTILAGINEI NEI MARI ITALIANI (LIFE10	
NAT/IT/000271);	
Dato atto che tra gli obiettivi previsti dal progetto in parola è prevista la figura	
di un esperto in Biologia della pesca per il supporto alle azioni programmate	
nel progetto;	
Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:	

	Art. 1
	Premesse
La	premessa che precede fa parte integrante e sostanziale del presente atto e
,	costituisce il primo patto.
	Art. 2
	Natura del Contratto
Il p	presente contratto ha natura di collaborazione coordinata e continuativa, e
vie	ene conferito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2222 del Codice Civile e
del	l'art. 409 comma 3 del Codice di Procedura Civile, trattandosi di
pre	estazioni prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione.
	Art. 3
	Oggetto dell'incarico
11	Collaboratore con il presente contratto si obbliga nei confronti del
Со	mmittente a prestare la propria opera professionale quale esperto in
Bio	ologia della pesca coordinamento e supporto alle azioni programmate in
pie	ena autonomia organizzativa e operativa, salvo il necessario coordinamento
ger	nerale e programmatico esercitato dal Committente
Le	prestazioni professionali del collaboratore saranno articolate, sulla base
del	lle esigenze dell'Ente e, nello specifico, del rispetto del cronoprogramma
del	Progetto in parola. Le attività dovranno consentire il perseguimento degli
ob	iettivi di cui al progetto in parola e, in particolare, all'avviso di procedura
coı	mparativa e al piano degli interventi tecnico – scientifici. Il Collaboratore
pot	trà, altresì, svolgere ulteriori prestazioni, le quali dovranno essere
con	ncordate per iscritto tra le parti con riguardo all'oggetto della prestazione e
al	compenso spettante.

Art. 4	
Modalità e svolgimento della collaborazione/Rapporti con la struttura	
operativa gestionale	
La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del	
Collaboratore nei confronti del Committente. Il Collaboratore eserciterà le	
proprie funzioni garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle	
esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Committente secondo le	
direttive e le indicazioni programmatiche dell'Ente Parco Nazionale	
dell'Arcipelago di La Maddalena, per il tramite del Direttore dell'Ente e del	
Direttore del Progetto.	
Nelle more dell'attività descritta in precedenza e secondo quanto previsto	
negli articoli successivi, il Collaboratore dovrà senza alcun vincolo di orario e	
subordinazione, relazionare - a cadenza mensile - l'attività svolta, mediante	
l'utilizzo di un time sheet.	
Il Collaboratore, nello svolgimento del proprio incarico, dovrà usare la	
diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall'interesse del	
Committente.	
Il Collaboratore compatibilmente con gli impegni assunti con il presente	
contratto e con le dichiarazioni nello stesso rese, sarà libero di prestare anche	
in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, con	
comunicazione al Committente tramite dichiarazione scritta che indichi lo	
svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di	
collaborazione instaurato con il Committente. Il rapporto di collaborazione	
sarà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui a	
seguito di verifica da parte del Committente, l'attività svolta dal	

Collaboratore, che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro
subordinato con terzi, possa risultare formalmente o sostanzialmente
incompatibile.
Il Collaboratore si impegna, altresì, ad avere cura dell'eventuale
strumentazione affidatagli dal Committente per lo svolgimento della propria
attività.
Il Collaboratore svincola il Committente da ogni eventuale danno verso terzi
derivante dall'esercizio della propria attività.
Art. 5
Durata dell'incarico
L'incarico avrà la durata di mesi 36 a decorrere dalla sottoscrizione,
eventualmente prorogabili nel caso in cui ciò si rendesse necessario al fine di
garantire la conclusione di attività avviate e non concluse nel periodo
previsto, per motivi non imputabili al collaboratore, con esclusione, in ogni
caso, di rapporto di lavoro dipendente o comunque a tempo indeterminato e,
comunque, subordinatamente alle disponibilità finanziarie approvate nel
Progetto in parola.
E' comunque esclusa ogni tacita proroga.
Art. 6
Compensi
Per tale incarico il Committente corrisponderà al Collaboratore il compenso
lordo pari a € 18.309,97 (€ 23.250,00 compresi gli oneri a carico del
Committente) suddivisi come di seguito:
7.639,00 € anno 2012
6.930,22 € anno 2013

3.740,75 € anno 2014
Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante pagamenti mensili di eguale
importo.
L'importo mensile verrà corrisposto esclusivamente mediante bonifico
bancario.
Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri, né mensilità
aggiuntive, né indennità di cessazione dell'incarico o di qualsivoglia altra
natura.
Art. 7
Rimborso delle spese
E' previsto il rimborso delle spese sostenute e documentate dal Collaboratore,
per viaggio, vitto e alloggio, relative a prestazioni rese fuori dal Comune di
 La Maddalena, previa presentazione dei giustificativi di spesa e, comunque,
esclusivamente previa autorizzazione del Committente.
Le spese di viaggio e pernottamento potranno essere anticipate direttamente
dall'Ente, mediante Agenzie di viaggio.
Art. 8
Proprietà dei lavori e obbligo di riservatezza
Ogni atto o documento prodotto nell'espletamento delle funzioni resterà di
proprietà piena e assoluta dell'Ente Parco.
Il Collaboratore si impegna fin d'ora a non diffondere notizie e informazioni
riservate delle quali sia venuto a conoscenza a seguito del progetto affidatogli.
Art. 9
Recesso e risoluzione contrattuale

Entrambe le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal contratto
 sottoscritto, previo avviso scritto, da comunicarsi entro trenta (30) giorni
 prima del recesso.
 Il presente contratto è risolto, oltre come specificato nel punto precedente, nei
 seguenti casi:
Per scadenza del termine concordato
 Per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell'incarico
Per revoca da parte del Committente, così come disposto al successivo
comma 3
Per rinuncia all'incarico da parte del Collaboratore così come disposto al
successivo comma 5
Nello specifico il Committente può risolvere il contratto, oltre a quanto è
previsto nel precedente comma 2, quando si verifichino:
gravi inadempienze contrattuali
sospensione ingiustificata della prestazione
danneggiamento o furto di beni di proprietà dell'Ente Parco
in caso di inosservanza da parte del Collaboratore degli obblighi previsti nel
contratto.
Il Collaboratore può risolvere il contratto, oltre a quanto previsto nel
precedente comma 1), con comunicazione scritta mediante Raccomandata
A.R., con un periodo di preavviso di trenta (30) giorni. Il periodo di preavviso
non si applica in caso di gravi inadempienze contrattuali da parte del
Committente.
In caso di inadempienze da parte del Collaboratore, il Committente può
risolvere il contratto, salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino

al momento dell'interruzione. Il periodo di preavviso non si applica in caso di
 gravi inadempienze determinate da grave colpa e dolo, rilevate nell'atto della
 loro esecuzione.
 Art. 10
Controversie
Ogni eventuale controversia tra il Collaboratore e il Committente è devoluta
alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice ordinario.
Per eventuali controversie è competente il foro di Tempio Pausania (OT).
Art. 11
Registrazione
Alla registrazione dell'atto si provvederà solo in caso d'uso.
Art. 12
Trattamento dei dati
Il Committente dichiara che i dati relativi al Collaboratore verranno trattati al
fine di adempiere a tutte le normative di legge, di contratto o di regolamento,
comunque inerenti al rapporto di collaborazione.
Il Collaboratore, con apposita firma in calce al presente contratto, acconsente
ed autorizza il Committente al trattamento dei dati forniti ai sensi del D.Lgs.
N. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii., per le finalità del presente contratto.
Art. 13
Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal contratto si richiamano le norme relative al
lavoro autonomo, di cui al Libro V, Titolo III, Codice civile, artt. 2222 e ss.
Il presente atto, viene redatto in duplice copia previa lettura e sottoscrizione,
una per il Committente ed una per il Collaboratore.

Letto, approvato e sottoscritto:	
La Maddalena,	
IL COMMITENTE IL COLLABORATORE	u.
(Dott. Ing. Mauro GARGIULO) (Dott.ssa Irene Maria Matilde GALANTE)	